

LA LEGISLAZIONE VIGENTE SULLA PRESENZA DI CLERO CATTOLICO ORIENTALE NEI TERRITORI DELL'OCCIDENTE

FEDERICO MARTI

SOMMARIO: 1. Il decreto *Qua sollerti alacritate* ed il decreto *Non raro accidit*. 2. La regolamentazione sui missionari orientali nelle Americhe ed in Australia. 3. L'emigrazione per fini privati. 4. Risultati conseguiti ed estensione a tutti i territori *extra orientales regiones*. 5. La legislazione vigente. 6. Coerenza del NRA e del QSA rispetto all'intero sistema normativo.

1. IL DECRETO *QUA SOLLERTI ALACRITATE* ED IL DECRETO *NON RARO ACCIDIT*

COMPRENDERE appieno ed applicare una legge, ancor più quando è il risultato di una stratificazione di vari interventi normativi susseguitisi nel tempo, richiederebbe anzitutto una conoscenza almeno a livello generale di quali siano state le motivazioni alla base della scelta dell'Autorità Ecclesiastica di intervenire autoritativamente in un determinato ambito della vita ecclesiale. Nondimeno ragioni di economia impongono di limitare la trattazione a quella che è la legislazione vigente in materia, rinviando ad un successivo contributo la ricostruzione storica sulla genesi della normativa.¹

La disciplina riguardante la presenza di clero orientale cattolico formalizzata nei noti decreti QSA del 1929² e NRA del 1930³ è il frutto della progressiva stratificazione ed estensione a tutti gli orientali cattolici di disposizioni

¹ Abbreviazioni: *Fontes – Codicis Iuris Canonici Fontes*, a cura di P. Gasparri e I. Serédi, Typis Polyglottis Vaticanis, 1926-1939; CPF (R.O.) – Sacra Congregazione de Propaganda Fide, sezione per gli Affari di Rito Orientale; SCO – Sacra Congregazione per la Chiesa Orientale; ACO – Archivio storico della Congregazione per le Chiese Orientali; LD – *Lettere e Decreti*; QSA – *Qua sollerti alacritate*; NRA – *Non raro accidit*. Alla luce della pubblicazione on-line degli *Acta Apostolicae Sedis* e per evitare di appesantire il testo si è scelto di non citare le disposizioni richiamate.

² SCO, decreto *Qua sollerti alacritate* del 23 dicembre 1929, in AAS, vol. 22 (1930), pp. 99-105.

³ SCO, decreto *Non raro accidit* del 7 gennaio 1930, *ibidem*, pp. 106-108.

originariamente emanate per i fedeli rutheni di tradizione slavo-bizantina provenienti dall'impero austro-ungarico ed installatisi nel Nordamerica.⁴

Riducendo il discorso ai minimi termini si può dire che alla fine degli anni venti del secolo scorso, salvo il caso dei rutheni che per varie vicissitudini avevano in quest'ambito una propria disciplina,⁵ la normativa relativa alla migrazione di clero cattolico orientale in Occidente era rimasta ferma alle disposizioni date da CPF (R.O.) il 12 aprile 1894 con due provvedimenti di analogo contenuto destinati l'uno all'episcopato orientale e l'altro a quello latino, ovverosia le lettere encicliche *In varie occasioni* e *Relatum est*⁶ inviate rispettivamente ai vescovi orientali e latini, da integrarsi con una successiva istruzione del 1896 valida per tutti i sacerdoti cattolici provenienti dalla Polonia e dall'Italia senza distinzione di rito, e volta a regolamentare l'incardinazione nelle diocesi statunitensi.⁷

I problemi legati alla migrazione in prevalenza nelle Americhe ed in Australia di clero cattolico orientale nel corso del tempo anziché assestarsi e

⁴ Per un'analisi storico-giuridica della migrazione dei rutheni nel nord America cfr. F. MARTI, *I Rutheni negli Stati Uniti, Santa Sede e mobilità umana tra Ottocento e Novecento*, Giuffrè, Milano, 2009.

⁵ Cfr. *ibidem*, pp. 322-329; 395-402; 421-428; 479-485.

⁶ CPF (R.O.), lettera enciclica *In varie occasioni* del 12 aprile 1894, «Analecta Ecclesiastica seu Romana Collectanea», Annus Sextus, Fasciculus Primis, Ianuarius 1898, pp. 11-12; CPF (R.O.), lettera enciclica *Relatum est* del 12 aprile 1894, in S.C. DE PROPAGANDA FIDE, *Collectanea S. Congregationis de Propaganda Fide seu decreta, instructiones, rescripta pro apostolicis missionibus*, typ. Sacrae Congregationis de Propaganda Fide, Romae, 1907, vol. II, n. 1866. Per qualche approfondimento cfr. F. MARTI, *I Rutheni negli Stati Uniti...*, *op. cit.*, pp. 208-217. La vigenza dell'enciclica del 1984, sempre sostenuta dalla CPF (R.O.), era stata ufficialmente riaffermata nella normativa riguardante la mobilità del clero latino dalla S.C. Concistoriale con il decreto *Clericos peregrinos* del 14 novembre 1903, in ASS, vol. 36 (1903-1904), pp. 355-357, ove si ricordava che «Quo vero ad Sacerdotes Orientalis ritus serventur dispositiones datae a S.C. de Propaganda Fide litteris diei 12 Aprilis 1894» (cfr. *ibidem*, oobreatio, p. 757). Il provvedimento del 1894 ancora veniva dal medesimo Dicastero dichiarato legge vigente nel decreto *Ethnografica studia* del 25 marzo 1914, in *Fontes*, n. 2088.

⁷ S.C. DE PROPAGANDA FIDE, istruzione *Exigua prorsus* del 25 febbraio 1896, in *Fontes*, n. 4933. Diversamente sulla delicata questione della raccolta di elemosine e di intenzioni di messa tra i fedeli orientali della diaspora vi erano stati numerosi interventi per cercare di arginare i gravi abusi e truffe che si erano e si stavano tuttora verificando: cfr. CPF (R.O.) decreto *Cum pluries Praelati* del 15 luglio 1908, in ASS, vol. 41 (1908), pp. 640-641; CPF (R.O.), *Avviso ai cattolici* apparso sull'*Osservatore Romano* del 27 marzo 1909, p. 3; CPF (R.O.), lettera circolare *Sacrae huic* del 1 gennaio 1912, in AAS, vol. 4 (1912), pp. 532-533; SCO, *Monitum* del 21 marzo 1928, in AAS, vol. 20 (1928), p. 107; SCO, *Diffida* apparsa sull'*Osservatore Romano* del 25 marzo 1928, p. 2. Già in precedenza si era occupata incidentalmente della questione la S.C. Concistoriale con la lettera *Recenti decreto* del 22 maggio 1907, in ASS, vol. 40 (1907), pp. 344-346, statuendo che l'invio di intenzioni di messa ai sacerdoti orientali nelle proprie regioni doveva avvenire per tramite della CPF (R.O.) ovvero del delegato apostolico di quelle regioni. Di un ulteriore decreto del medesimo Dicastero con analoghi contenuti e datato 9 settembre 1907 dà notizia D. PRÜMMER, *Manuale Theologiae Moralis*, Herder, Friburghi Brisgoviae, 1915, Tom. III, p. 192, n. 4.

trovare una naturale composizione, si erano progressivamente acuiti. La necessità di provvedere ai bisogni del crescente numero di cattolici orientali nella diaspora di per sé spiegava l'invio continuo di sacerdoti dall'Oriente. Questo però era avvenuto ed avveniva in non pochi casi con la violazione da parte dei gerarchi orientali delle disposizioni emanate dalla Sede Apostolica.⁸ Il tutto poi era aggravato dal continuo afflusso di sacerdoti orientali o sedicenti tali che di propria iniziativa si recavano nelle terre di emigrazione in cerca di fortuna. Per tali ragioni l'8 giugno 1928, «Il S. Padre aderendo al giusto desiderio dell'Episcopato americano ha ordinato che d'ora innanzi non si conceda dalla Congregazione Orientale il permesso ad Ecclesiastici Orientali di recarsi in America, anche se Vescovo».⁹

In tale contesto la SCO sul finire degli anni venti del secolo scorso si decise per un intervento risolutore, nel tentativo di poter finalmente portare un minimo di ordine e normalità in un ambito dove mai sostanzialmente vi erano stati. A tale riguardo nel corso della Plenaria tenutasi il 17 giugno 1929 fu rimessa allo studio dei Padri la ponenza dal titolo *Circa i sacerdoti orientali che si recano nelle Americhe*¹⁰ la cui preparazione era stata particolarmente curata ed aveva visto il coinvolgimento di illustri canonisti quali consultori. L'esito fu la redazione di due distinti schemi di atti normativi, uno riguardante il trasferimento e l'attività pastorale del clero orientale nelle Americhe ed in Australia, l'altro riguardante la raccolta al di fuori delle regioni orientali di elemosine o intenzioni di messa fatta da chierici orientali.

Pio XI nell'udienza del 9 ottobre 1929 accordata al card. Luigi Sincero, Segretario della SCO, dispose: «Il Santo Padre, udito il giudizio di Mgr. Fumasoni Biondi, ordina che si pubblicino i due decreti del 20 luglio 1929 circa i preti Or. emigranti e questuanti, per ora non negli Acta Ap. Sedis, ma però a stampa in modo da farli avere a tutto l'Episcopato di Oriente e di America. Il timore prospettato che ciò sollevi il malumore di alcuni Vescovi Or. e possa recare pregiudizio alla Codificazione non è ritenuto motivo sufficiente di differire: poiché, riconosciuta la necessità, si deve dare il rimedio. Per la trascrizione in inglese si incarichi il Del. Ap. degli Stati Uniti, secondo la sua profferta. Tuttavia si facciano accompagnare i due decreti con una lettera diretta ai Vescovi Or., ove si ricalibri ciò che già è detto nel preambolo di uno

⁸ Ciò detto è importante non cadere in giudizi affrettati. Non si può liquidare la condotta dei gerarchi orientali come semplice negligenza o ancor peggio disobbedienza, poiché il loro agire aveva ben altra e più profonda motivazione ossia, oltre alla difficoltà di avere il costante controllo del proprio clero, il fermo convincimento fondato sulla più assoluta buona fede che la cura pastorale dei fedeli del proprio rito in diaspora spettasse primariamente a loro, come risulta da numerose lettere conservate in ACO, *Oriente Diritto*, N. Prot. 337/28, Fasc. I-III.

⁹ *Circa i sacerdoti orientali che si recano nelle Americhe*, Ponenza N. Prot. 337/28 del 17 giugno 1929, in ACO, Ponenze, anno 1929, tomo II, p. 5.

¹⁰ *Ibidem*.

dei decreti, che cioè questo regolamento è usato “per tutelare il buon clero orientale che vuole fare veramente sacro e proficuo ministero, e insieme gli orientali emigrati che chiedono pastori di anime secondo il Cuore del Divino Pastore”». ¹¹

L’originario decreto per regolare la presenza di clero orientale, sin dalle prime redazioni era stato diviso in due parti, distinguendo tra coloro che intendevano andare in America ed Australia per assumere la cura spirituale dei fedeli del rito lì emigrati, da coloro che invece lo facevano per ragioni personali sia economiche che morali ovvero si trovavano nella necessità di recarsi in quei luoghi temporaneamente. Per quanto è possibile comprendere da una lettura sommaria del materiale di archivio emerge che il 15 ottobre le bozze dei due decreti vennero inviate a mons. Bacci, fine latinista della Segreteria di Stato, per la revisione della forma latina. Il 24 ottobre il revisore riconsegnò il materiale al Dicastero con le opportune correzioni. Nondimeno il 12 novembre si parlava già di tre decreti, per i quali nell’udienza del 7 dicembre il Santo Padre dispose la pubblicazione immediata negli *Acta Apostolicae Sedis*. ¹² Dal materiale archivistico non è possibile comprendere perché si scelse di dividere le due parti dell’originario unico decreto sulla mobilità clericale. In ogni modo la prima parte fu emanata il 23 dicembre 1929 come decreto QSA; la seconda parte, assieme al decreto per riorganizzare la raccolta delle elemosine *Saepenumero Apostolica Sede*, come decreto NRA il giorno 7 gennaio 1930. Lo slittamento dell’approvazione del NRA e del *Saepenumero* fu dovuto ad un ulteriore passaggio di bozze. Fu però deciso di mantenere unica la data di entrata in vigore per i tre decreti, fissandola per il giorno 1 aprile 1930. ¹³ Importante sottolineare che la limitazione territoriale del QSA e del NRA alle Americhe e all’Australia, lasciava nell’incertezza su quale legge applicare negli altri luoghi dell’Occidente; certa invece in forza dell’art. 18 era la permanenza in vigore della normativa particolare per i rutheni.

2. LA REGOLAMENTAZIONE SUI MISSIONARI ORIENTALI NELLE AMERICHE ED IN AUSTRALIA

Nel QSA, secondo la consueta prudenza che contraddistingueva al tempo l’operato dei vari Dicasteri della Curia romana, nessun accenno o richiamo diretto veniva fatto ai presuli orientali per non aver curato sufficientemente l’applicazione delle disposizioni a suo tempo date dalla Sede Apostolica,

¹¹ Foglio d’udienza del Santo Padre, in ACO, *Oriente Diritto*, N. Prot. 337/28, Fasc. III.

¹² Cfr. *ibidem*.

¹³ Al riguardo giustamente osservava Creusen che «Par disposition spéciale, ce décret et les deux suivants entrèrent en vigueur le 1^{er} avril 1930, bien que leur promulgation ne date que du 22 février et que le fascicule des A.A.S. ait, en fait, paru plusieurs jours après cette date», J. CREUSEN, nota al QSA, «Nouvelle Revue Théologique», vol. 57 (1930), p. 416.

quantunque chi fosse dentro la questione ben poteva scorgerlo tra le righe: «Verum, cum procedente tempore, leges et decreta huiusmodi aut rite non intellecta sint, aut velut in oblivionem venisse viderentur, et abusus non pauci irrepserint, iidemque eius naturae, ut probis ritus orientalis sacerdotibus haud mediocri detrimento esse possent, Sacra haec Congregatio opportunum, immo necessarium esse duxit easdem leges ac decreta iterum commemorare, et restituere, idque praesertim ad spiritualem fidelium orientalium utilitatem efficacius procurandam».¹⁴ Con altrettanta forza e chiarezza veniva ribadito nel secondo paragrafo dell'art. 7 il principio per cui «Unius erit huius Sacrae Congregationis, Ordinariis et ipsis Patriarchis exclusis, hanc licentiam [di emigrare] concedere quam Sacra Congregatio scripto, seu per *rescriptum*, dumtaxat dabit». Se già la menzione dei vescovi latini fra i destinatari della normativa, con la previsione di numerosi obblighi giuridici su loro gravanti in relazione alle necessità spirituali dei fedeli orientali in diaspora, risultava degna di nota, ancor più lo era la previsione dell'art. 15 del decreto. Con tale norma infatti si faceva loro divieto, riprendendo in questo oltre quanto stabilito nella *In varie occasioni* del 1894 anche i vari decreti per Rutheni, di ammettere all'esercizio del Sacro ministero sacerdoti giunti in Occidente in violazione delle disposizioni vigenti, chiaro segno che di fatto ciò accadesse.¹⁵ Da sottolineare infine come ancora una volta il Dicastero, richiamando gli Ordinari latini a fare il possibile per favorire le vocazioni al sacerdozio tra le comunità orientali immigrate, intendesse rimarcare il fatto che il ricorso a chierici fatti venire dall'Oriente era da considerarsi come una misura temporanea e non la soluzione per le necessità spirituali degli orientali cattolici in diaspora.¹⁶

Analizzando nel dettaglio i contenuti del decreto non pochi erano gli elementi di significativa novità rispetto ai succinti provvedimenti precedenti degli anni 1890-1894. Se infatti la struttura di questi era più simile ad una lettera

¹⁴ SCO, decreto QSA, cit., p. 100.

¹⁵ Questa considerazione, nascosta tra le righe, viene espressa nel commento ai tre decreti riportato ne «Il Monitore Ecclesiastico»: «La Sacra Congregazione, pertanto mossa, dal desiderio e dal dovere di tutelare l'assistenza religiosa dei fedeli orientali emigrati, e decisa a voler difendere il buon nome del clero delle Chiese d'Oriente, ha voluto emanare precise norme, la cui osservanza – anche da parte degli Ordinari *latini*, che debbono ampiamente cooperarvi, come risulta dagli stessi decreti – assicuri tutela e protezione al sacro ministero in favore di quei fedeli, e servano a regolare l'invio di buoni sacerdoti nelle Americhe, Canada e Australia, regioni ove più vivo se ne sentiva il bisogno», *Annotazione*, «Il Monitore Ecclesiastico», vol. 42 (1930), p. 171 (corsivo originale).

¹⁶ Osservava al riguardo Dini «In primis igitur Sacra Congregatio tanquam benigna Mater, rogat Ordinarios locorum ut erectionem Ecclesiarum atque Scholarum pro orientalibus populis, curare valeant ac “incolumi manente ritu”, vocationes ecclesiasticas inter filios indigenarum quam maxime foveant», T. DINI, *Animadversiones* al decreto QSA, «Apollinaris», vol. 2 (1930), p. 225.

che ad un atto normativo vero e proprio, il QSA si presentava con un lungo preambolo e ben 19 disposizioni. Il sistema di filtro e controllo sull'emigrazione del clero che continuava a far leva sul ruolo centrale della SCO diveniva molto più raffinato e strutturato, come pure i meccanismi previsti per attivare la procedura per l'invio di sacerdoti. Si riconosceva infatti esplicitamente il diritto per i fedeli immigrati di richiedere l'assistenza di un proprio sacerdote, novità questa che andava a recepire ma anche a correggere ciò che nella maggior parte dei casi era stata la prassi, poiché quasi sempre era avvenuto che le comunità della diaspora avessero richiesto sacerdoti direttamente ai loro vescovi di origine.¹⁷ Ora i fedeli orientali avrebbero potuto fare domanda direttamente al vescovo latino del luogo, il quale aveva l'obbligo di comunicarla *sine mora* tramite il legato pontificio alla Sede Apostolica. Laddove l'ordinario latino, venendo meno ai suoi doveri, non avesse preso in considerazione la richiesta omettendo di comunicarla alla SCO, si stabiliva all'art. 4 addirittura che «Equidem non tantum Domini Patriarchae, et Ordinarii sive latini sive orientalis ritus, sed etiam fideles, possunt directe ea quae, de quibus supra, cum hac Sacra Congregatione communicare; attamen non parvum temporis compedium sequetur, si ordine supra statuto id fiat». Riassumendo i diversi articoli e le varie ipotesi in essi contemplate (iniziativa o comunque informativa sullo stato di necessità proveniente dall'ordinario latino, proveniente dai gerarchi orientali, proveniente dai fedeli orientali), la procedura prevedeva l'acquisizione del parere (ovvero direttamente la richiesta di invio) dell'ordinario latino, il parere del nunzio o delegato apostolico *ad quem*, la designazione dei missionari fatta dai gerarchi orientali, il parere del nunzio o delegato apostolico *a quo* circa il sacerdote da inviare, infine la licenza della SCO data alla luce dei pareri pervenuti.¹⁸ Ovviamente diverso l'oggetto dei pareri del vescovo e del delegato apostolico *ad quem* rispetto a quello dato dal delegato apostolico *a quo*. I primi due davano una valutazione in merito ai bisogni dei fedeli orientali presenti in quella data diocesi ed alla necessità o meno di assicurargli l'assistenza spirituale tramite un sacerdote del rito. Il parere del delegato apostolico *a quo* avrebbe riguardato

¹⁷ Cfr. F. MARTI, *I Rutheni negli Stati Uniti...*, *op. cit.*, pp. 136-141. Un riconoscimento della prassi precedentemente invalsa di chiedere direttamente ai propri gerarchi in Oriente, e la presa d'atto che questa difficilmente sarebbe venuta meno rapidamente si trovava all'art. 2 dove si esortavano i presuli orientali ad inoltrare alla SCO le eventuali richieste di invio di sacerdoti che fossero loro pervenute.

¹⁸ Da sottolineare che l'art. 1 salvaguardava la dignità dell'ufficio patriarcale prevedendo che se il rito orientale "godeva" di un patriarca, le comunicazioni con i vescovi di quel rito a cui provvedeva il legato apostolico, avrebbero dovuto essere effettuate per tramite del patriarca, viceversa direttamente tramite il vescovo interessato. Il tenore letterale dell'art. 8 lasciava intendere che il patriarca avrebbe direttamente preso i contatti con il sacerdote in questione.

invece l'idoneità dell'inviando sacerdote. L'art. 5 imponeva inoltre al gerarca orientale di inviare alla SCO, oltre al nominativo del sacerdote designato, la lettera commendatizia per la celebrazione della divina liturgia nonché un suo *curriculum vitae*, così da mettere il Dicastero nella miglior condizione per prendere una decisione in ordine alla concessione o meno della licenza.¹⁹ La licenza, se concessa, assieme al *celebret* rilasciato dallo stesso Dicastero, sarebbe stata poi recapitata attraverso il delegato apostolico sia al vescovo latino *ad quem* che al gerarca orientale o superiore religioso *a quo*; quest'ultimo poi avrebbe provveduto a consegnarla all'interessato assieme all'autorizzazione ad emigrare.²⁰ Di fondamentale importanza la regola sancita sin dall'encicliche *In varie occasioni* e *Relatum est*, salvo l'omissione nella costituzione *Ea semper* del 1907, costantemente ribadita pure nella legislazione particolare ruthena, secondo cui mancando il rescritto della SCO il vescovo latino nella sua diocesi non poteva ammettere nessun sacerdote orientale al sacro ministero.²¹

Similmente a quanto previsto per i rutheni si prevedeva una procedura notevolmente semplificata nel caso in cui il missionario orientale avesse desiderato trasferirsi da una diocesi ad un'altra della stessa nazione, in quanto sarebbe bastato il consenso scritto del vescovo latino *a quo* e di quello *ad quem* dandone poi notizia al SCO tramite il delegato apostolico.²²

Vale la pena sottolineare che il QSA sul punto del delicato requisito del celibato si mostrava più elastico rispetto a quanto prevedeva la normativa per i rutheni del Canada e degli Stati Uniti, la cui vigenza rimaneva ai sensi del

¹⁹ Il medesimo articolo precisava che «si agatur de sacerdote cleri regularis designatio et informationes transmittantur etiam a suo Superiore».

²⁰ La necessità che pure il gerarca orientale o superiore religioso rilasciassero per iscritto l'autorizzazione ad emigrare o ad allontanarsi temporaneamente si ricava dall'art. 10 dove se ne faceva menzione tra i documenti che il presbitero orientale, una volta giunto a destinazione, doveva presentare al vescovo latino *ad quem*. In forza del *celebret* ricevuto dal Dicastero il sacerdote orientale avrebbe potuto essere ammesso a celebrare nei luoghi in cui si fosse fermato a soggiornare nel corso del viaggio; nel caso in cui la permanenza si fosse protratta oltre il ragionevole l'ordinario del luogo avrebbe potuto allontanarlo, dando notizia dell'accaduto al legato pontificio o allo stesso Dicastero, cfr. art. 9.

²¹ Cfr. art. 15. L'eventuale facoltizzazione di un chierico orientale privo del *rescriptum* della Sede Apostolica doveva comunque ritenersi valida ancorché illecita, cfr. I. JAROS, *Annotaciones* al *Monitum* del 20 luglio 1937, «Apollinaris», vol. 10 (1937), p. 13, n. 10. Vale la pena segnalare come alcuni autori all'epoca evidenziassero la difficoltà di distinguere all'interno della tradizione costantinopolitana, anche ai fini dell'individuazione del diritto applicabile, chi fossero da considerare rutheni poiché «praesertim ex actis S. Sedis non liquet, utrum ritus Slavonico-Byzantinus sit identicus cum Ruthenus aut Italo-Graecus cum Graeco puro. Quae difficultas non est mere theoretica, sed pratica fit, quoties v. gr. in Canada vel USA sacerdos ritus Slavico-Byzantini, Bulgarus vel Russicus, curam fidelium ritus Rutheni suscipieret», I. JAROS, *Annotaciones* al decreto *Cordi semper fuit* del 16 novembre 1938, «Apollinaris», vol. 12 (1939), p. 444.

²² Cfr. art. 13.

ricordato art. 18 fuori discussione. La maggior flessibilità del QSA rispetto a quella particolare per i rutheni era evidente, basti pensare all'art. 6 dove la vedovanza con figli non era più fattore ostativo per l'emigrazione in Occidente, ed anzi soltanto per giusta causa i vedovi potevano essere esclusi dalle diocesi o dai luoghi, come pure dalle diocesi e dai luoghi confinanti, in cui si trovavano i loro figli.²³ Era dunque chiaro che per il Dicastero in linea generale la presenza dei figli nello stesso luogo in cui il missionario esercitava il ministero di per sé non era più così rilevante.²⁴

Interessante era anche l'introduzione dell'obbligo a carico del missionario orientale di inviare una relazione scritta alla SCO riguardo allo stato religioso dei fedeli a lui affidati.²⁵

Disposizione di grande importanza, infine, era il secondo paragrafo dell'art. 10 dove, tra le altre cose, si stabiliva in capo all'ordinario latino l'obbligo di facoltizzare il sacerdote orientale conformemente al tenore del *rescritto*, assegnandogli l'incarico pastorale di cura dei fedeli del proprio rito, e questo perché «licentiam [di emigrare concessa dalla Santa Sede] nunquam secumfert facultatem sacra munia persolvendi. Etenim omnis iurisdictionis ambitus determinandus est ab Ordinario loci»;²⁶ l'esistenza dell'obbligo di facoltizzare non toglieva ovviamente che il missionario orientale, salvo quelle che erano le esigenze del rito, dovesse svolgere secondo le direttive del vescovo latino alla cui giurisdizione diveniva soggetto.

In deroga al principio generale di diritto riconosciuto nel can. 10 del Codice latino del 1917 si disponeva l'applicazione retroattiva delle disposizioni del

²³ Non condivisibile è pertanto l'affermazione secondo cui «La S. Congrégation défend qu'on envoie dans ces pays des prêtres mariés. S'ils sont veufs, ils pourront ne pas être admis au ministère dans les endroits à proximité desquels vivraient leurs enfants», J. CREUSEN, nota al QSA, *op. cit.*, p. 416.

²⁴ Per i rutheni la disciplina era ben più restrittiva in quanto l'art. 15 del *Graeci-rutheni ritus* (vigente in Canada) richiedeva almeno la vedovanza senza figli, e l'art. 12 del *Cum data fuerit* ammetteva solo celibi, anche se poi di questa norma si proponeva un'interpretazione estensiva secondo cui «Coelibes autem hic intellegi videntur sacerdotes, qui aut numquam matrimonium duxerunt, aut vidui sunt absque liberis; ita conicere licet ex constitutione "Ea semper"», A. HERMAN, *Annotationes* al decreto *Cum data Fuerit*, «Periodica», vol. 18 (1929), pp. 204-205.

²⁵ Cfr. art. 14. La relazione doveva essere consegnata all'ordinario latino il quale, dopo averla approvata ed integrata con sue eventuali osservazioni, l'avrebbe inoltrata alla SCO. A riguardo Coussa notava che l'obbligo di inviare la relazione alla Sede Apostolica «minime vero prohibet quominus dicti sacerdotes ad proprios quoque praesules relationem scriptam circa easdem res mittant» A. COUSSA, *Animadversiones* all'istruzione *Quo facilior*, «Apollinarius», vol. 5 (1932), p. 412. L'attuazione di questa norma al pari delle altre incontrò difficoltà costringendo nuovamente la SCO ad intervenire con il decreto *Cordi semper fuit* del 16 novembre 1938, in AAS, vol. 31 (1939), pp. 169-170, dove oltre a richiamare i missionari al rispetto dell'obbligo della relazione annuale proponeva uno *specimen* di relazione.

²⁶ I. JAROS, *Annotationes* al *Monitum* del 20 luglio 1937, *op. cit.*, p. 12.

QSA riguardanti la presenza e l'operatività in Occidente del clero cattolico orientale, non già di quelle relative alle procedure per l'emigrazione. Così facendo la SCO con saggezza, da un lato, accettava di sanare la situazione di tutti quei sacerdoti che, venuti in violazione delle regole esistenti, si trovavano ormai in Occidente e, dall'altro, si mostrava ferma nel pretendere che da quel momento in avanti la cura pastorale dei cattolici orientali della diaspora dovesse essere assicurata in assoluto rispetto delle disposizioni normative vigenti.

3. L'EMIGRAZIONE PER FINI PRIVATI

Di gran lunga meno complesso ed articolato del precedente, il decreto NRA regolava il trasferimento sia definitivo che temporaneo di chierici orientali nelle Americhe ed in Australia per finalità diverse dall'assistenza spirituale dei cattolici orientali della diaspora. Se dal punto di vista pastorale e giuridico di minor gravità ed importanza erano le questioni sollevate, nondimeno dal punto di vista quantitativo non si trattava certamente di un fenomeno marginale. Il decreto, composto di soli 8 articoli, attribuiva ai legati pontifici il compito di raccordo tra i vari soggetti coinvolti nella procedura e questo non solo per evitare come nel passato casi di falsificazione dei documenti, ma anche probabilmente per avere la possibilità di una verifica in loco della correttezza delle informazioni raccolte.²⁷ Diversamente dal QSA il decreto sull'emigrazione per fini privati non conteneva alcuna clausola di salvaguardia della legislazione speciale per i rutheni; pertanto il NRA trovava piena applicazione anche nei loro riguardi.

La procedura prevedeva che la domanda di emigrare dovesse essere presentata dal sacerdote orientale direttamente al proprio gerarca. Questi avrebbe poi provveduto ad inviarla, unitamente ad una sua valutazione sulla fondatezza delle motivazioni addotte a sostegno della richiesta, al *curriculum vitae* del sacerdote ed al *celebret*, alla SCO per mezzo del legato pontificio. Espletata l'istruttoria il Dicastero avrebbe fatto recapitare tramite la rappresentanza pontificia ovvero direttamente al gerarca dato mero avviso al delegato apostolico, la concessa licenza data *per rescriptum* unitamente al *celebret*.²⁸ Per quanto atteneva il viaggio sia di andata che di ritorno si rinviava direttamente alle norme date nel QSA.²⁹ Nel caso di permanenza protratta

²⁷ Il timore di falsificazione già manifestato nell'art. 15 del QSA, era infatti ripreso all'art. 6 in cui si ordinava al vescovo *ad quem*, laddove non gli fosse pervenuto preavviso da parte del legato pontificio ex art. 3, di non prendere in considerazione qualsivoglia tipo di documento presentatogli dal sacerdote orientale.

²⁸ Cfr. artt. 1-3. Per i casi urgenti l'art. 4 prevedeva la possibilità di concedere ai legati pontifici speciali facoltà per autorizzare direttamente l'emigrazione del sacerdote.

²⁹ Cfr. art. 5.

senza giusta causa oltre il tempo autorizzato, si imponeva all'ordinario *ad quem* di non consentire più al sacerdote di celebrare la Divina Liturgia e di darne avviso al delegato apostolico, salva peraltro la possibilità di intervenire personalmente con ulteriori misure contro il chierico.³⁰

4. RISULTATI CONSEGUITI ED ESTENSIONE A TUTTI I TERRITORI *EXTRA ORIENTALES REGIONES*

Nonostante l'accuratezza con cui si era posto mano alla loro preparazione, i due decreti sul trasferimento di clero orientale ed il contestuale collegato decreto sulla raccolta di elemosine e di intenzioni di messa, non conseguirono significativi risultati. Di fatti a meno di tre anni dalla loro promulgazione, la SCO si vide costretta ad intervenire con l'istruzione *Quo facilior* del 26 settembre 1932³¹ per sollecitare il rispetto dei decreti vigenti o, come affermava il card. Tisserant in risposta ad una richiesta di chiarimenti del 30 settembre 1937³² proveniente da mons. Leone Kierkels delegato apostolico delle Indie Orientali, «Con essa la Santa Sede ha inteso rafforzare e determinare meglio delle norme già altre volte date dalla Santa Sede per il clero orientale che recasi fuori del proprio patriarcato».³³

La prima innovazione introdotta dall'istruzione era senza dubbio l'estensione delle disposizioni del QSA e del NRA a tutti i territori al di fuori delle

³⁰ Questa è la lettura da darsi, alla luce del parallelo art. 15 del QSA, dell'inciso «salvo suo iure» contenuto nell'art. 7.

³¹ SCO, istruzione *Quo facilior* del 26 settembre 1932, in AAS, vol. 24 (1932), pp. 344-346.

³² Nella richiesta si domandava se le disposizioni dei tre decreti dovevano applicarsi nel caso dei sacerdoti malabaresi che uscivano dalle proprie eparchie recandosi nelle altre zone dell'India, di Ceylon e di Malacca, in altre parole se tali regioni potevano considerarsi "regione propria". «Una tale latitudine può recare seri inconvenienti quando i sacerdoti malabaresi si recano fuori delle loro diocesi a scopo di questuare. Quando invece il viaggio si fa a scopo di affari o di visita a parenti ed amici etc. non vi sarebbero gravi inconvenienti. Quindi insistendo sulla necessità di un Rescritto per poter questuare fuori dalle diocesi Orientali, a tenore del Decreto del 7 Gennaio 1930, sottopongo con ogni deferenza se si possa essere più larghi per la celebrazione della S. Messa, essendo frequenti le occasioni di viaggio utili o indispensabili fuori del piccolo territorio malabarese», lettera di Kierkels alla SCO (Tisserant) del 30 settembre 1937, Prot. N. 8602/37, in ACO, Malabaresi, Affari Generali, Prot. N. 20/38.

³³ Lettera della SCO (Tisserant) a Kierkels del 13 gennaio 1938, in ACO, Malabaresi, Affari Generali, Prot. N. 20/38. Altra richiesta sempre in relazione all'istruzione provenne da parte dei vescovi rutheni d'Europa ove si leggeva «Episcopi infrascripti in Conferentiis coadunati rogant humillime Eminentiam Vestram Reverendissimam, ut ex parte eiusdem S. Congregationis, «Actis Apostolicae Sedis» declaratio publicetur, hoc decretum a) minime obligare sacerdotes ritus orientalis, qui ad dioeceses canonicas erectas pertinent; b) respicere eos, qui extra fines propriae dioeceseos sacri ministerii causa emigrant» in ACO, Rutheni, Affari Generali, Prot. N. 1103/32.

regioni orientali risolvendo così i dubbi circa la disciplina vigente nelle altre zone dell'Occidente.³⁴

Tra i vari elementi degni di nota va menzionato il contenuto dell'ultima disposizione (l'art. 9) ove si leggeva «Enixe rogantur Exc.mi Episcopi, ut has normas penitus urgeant, si quos habeant sacerdotes ritus orientalis in sua dioecesi. Ipsi sacerdotes iisdem normis curent statim sese conformare, et *rescriptum*, si nullum habeant, ab hac Sacra Congregatione petere; secus, ad celebrationem Missae in dioecesi extra regionem suam non amplius admitti possunt», poichè fa capire che i principali destinatari dell'istruzione erano i vescovi latini *ad quem*. Infatti i primi a tenere in poca considerazione i decreti erano proprio loro, non essendo raro il caso in cui si mostravano disponibili ad accogliere e facoltizzare sacerdoti privi del *rescriptum* ovvero a continuare ad avvalersi di sacerdoti il cui *rescriptum* era scaduto.³⁵

Senza dubbio ciò che della *Quo facilior* deve essere posto in risalto è l'affermazione contenuta nell'art. 2 laddove, ribadita la regola tenacemente difesa della sottoposizione giurisdizionale dei missionari orientali all'ordinario del luogo, si veniva ad esplicitare un principio nuovo ed assolutamente singolare alla luce non solo dell'art. 10 del *Qua sollerti alacritae* ma anche di tutta la legislazione in materia fino ad allora emanata. Si stabiliva che la sottoposizione all'ordinario latino non faceva cessare e diminuire «vinculum subiectionis a proprio Antistite vel Patriarcha», sentenziando così la sottoposizione del clero orientale ad una duplice giurisdizione.³⁶

³⁴ Cfr. art. 1. Il motivo dell'estensione della disciplina vigente oltre i territori delle Americhe e dell'Australia era che «in alias quoque exteras regiones non raro nec pauci clerici Orientales, varias ob causas, sese conferunt. Alii enim curam fidelium proprii ritus gerunt, sic Melchiatae apud Massiliam etc., alii vero personam respectivi patriarchae apud S. Sedem vel civilia gubernia sustinent cum vel sine fidelium proprii ritus cura spirituali, ita procuratores patriarchales Romae, Lutetiae, et alibi degentes; non pauci tandem exteras regiones ad tempus petunt, negotiorum personalium vel ad proprium praesulem pertinentium agendum causa», A. COUSSA, *Animadversiones* all'istruzione *Quo facilior*, *op. cit.*, p. 412.

³⁵ «La Sacrée Congregation insiste pour que les Ordinaries observent et fassent observer ces prescriptions. On ne peut nier que certains d'entre eux, par une charité mal comprise, mettent leurs vénérés collègues dans un grave embarras, en donnant des *celebret* de complaisance pour quelques jours à des clerics ou prélats orientaux qui voyagent et sollicitent des aumones sans aucune autorisation de la Sacrée Congrégation», nota all'istruzione *Quo facilior*, «Nouvelle Revue Théologique», vol. 60 (1933), p. 71. In maniera più velata lo stesso è affermato da A. BENTLEY, *Roman Documents*, in «The Clergy Review», vol. 5 (1933), p. 165.

³⁶ La legislazione speciale per i rutheni escludeva in maniera netta il mantenimento di qualunque legame giurisdizionale dei missionari rutheni con i gerarchi d'Europa pure nel caso in cui fossero rimasti incardinati nell'eparchie d'origine. Scriveva Coussa commentando l'istruzione «Insuper declarat S.C.O. praedictos clericos non haberi tamquam incardinatos seu adscriptos dioecesi in qua ministerium exercent, sed eosmet dicit manere subiectos propriis quoque Orientalibus praesulibus» A. COUSSA, *Animadversiones* all'istruzione *Quo facilior*, *op. cit.*, pp. 412-413. Di doppia obbedienza parla A. BENTLEY, *Roman Documents*, *op. cit.*, p. 165. In conseguenza di questa doppia giurisdizione Jaros era dell'opinione che il gerarca

Dalla seconda parte dell'art. 9 emerge la consapevole difficoltà del Dicastero ad imporre la propria autorità, poiché di fatto si aprivano le porte ad una sanatoria di coloro che in violazione del QSA e del NRA già si trovavano in Occidente. Tra l'altro, forse senza rendersene pienamente conto, l'istruzione indeboliva ulteriormente l'autorità dei due decreti sull'emigrazione poiché mancando un termine entro cui regolarizzare la propria posizione non era da escludere che un sacerdote orientale anche successivamente a questa istruzione sarebbe potuto andare in Occidente senza richiedere le necessarie autorizzazioni salvo poi domandare la regolarizzazione.

Come già i decreti del 1929 e del 1930, anche l'istruzione del 1932 incontrò non poche difficoltà e resistenze soprattutto, ancora una volta, da parte degli Ordinari latini i quali continuavano a facoltizzare o concedere il *celebret* a sacerdoti orientali sprovvisti della debita autorizzazione. Non a caso il 20 luglio 1937 la SCO pubblicò un *Monitum* nel quale richiamava al rispetto del *decretum* del 1932 «Ne istae gravissimae ac sacrilegae fraudes suum habeant deprecabilem exitum, eadem Sacra Congregatio locorum Ordinarios instantissime rogat ut normas et decreta memorerit quae Apostolica Sedes ad praecavendos huiusmodi dolos et damna non semel tradidit». ³⁷ Dal punto di vista giuridico l'istruzione del 1932, e di conseguenza il successivo *Monitum* del 1937, estendendo a tutto il mondo disposizioni specificamente dettate per le Americhe e l'Australia poneva una difficoltà poiché «questio fieri potest, utrum haec instructio (et per ipsam etiam monitum) vim legis extensivae habeat, an potius tanquam mera interpretatio legum antea promulgatarum intelligenda sit». ³⁸ Se dal punto di vista teorico la questione era particolarmente interessante nondimeno, tenuto anche conto dell'orientamento dottrinale prevalente per cui «constat etiam instructio quandoque novas leges continere posse ac veris propriisque decretis aequiparari», ³⁹ dal punto di vista pratico era di scarsa rilevanza rimanendo comunque chiara ed indiscu-

orientale «iusta tamen de causa et naturali aequitate servata» avrebbe potuto richiamare i propri sacerdoti missionari (cfr. I. JAROS, *Annotationes* al *Monitum* del 20 luglio 1937, *op. cit.*, p. 13, n. 10), ossia proprio l'esatto contrario di quanto si prevedeva nella legislazione particolare per i rutheni (art. 14 del *Cum data fuerit* ed art. 16 del *Graeci-Rutheni Ritus*).

³⁷ SCO, *Monitum* del 20 luglio 1937, in AAS, vol. 29 (1937), pp. 342-343. Quasi ironica è l'affermazione di commento al *Monitum* secondo cui «il semble que ces prescriptions n'ont pas encore obtenu leur plein effet», E. BERGH, nota al *Monitum* del 20 luglio 1937, «Nouvelle Revue Théologique», vol. 64 (1937), p. 1125. Riguardo all'istruzione del 1932, la quale nel *Monitum* veniva ora indicata come decreto, giustamente si faceva notare che: «tamen ista appellationis mutatio non est magni facienda», I. JAROS, *Annotationes* al *Monitum* del 20 luglio 1937, *op. cit.*, p. 11, n. 3. Nel tentativo di dissuadere i vescovi dal violare ulteriormente la normativa, specialmente riguardo alle intenzioni di messa, si introduceva ora la responsabilità personale dell'ordinario riguardo all'esatto adempimento delle intenzioni stesse.

³⁸ *Ibidem*.

³⁹ *Ibidem*.

tibile la sostanza di precetto legale vincolante per le disposizioni contenute nell'istruzione *Quo facilior*.

5. LA LEGISLAZIONE VIGENTE

Dopo aver passato in rassegna le fasi terminali del processo di formazione e consolidamento della legislazione universale sulla presenza di clero orientale in Occidente, resta da affrontare un'ultima questione, ossia dare una risposta alla domanda su quale sia oggi la legislazione vigente. Ciò significa verificare se l'impianto normativo formato dal QSA, dal NRA, dall'istruzione *Quo facilior* e dal *Monitum* del 1937, sia ancora vincolante. Sin da subito è bene premettere che le vivaci discussioni sul tema vertono unicamente sulla questione della migrazione a fini pastorali, e sono a volte contrassegnate dalla mancanza di quella prudenza e tatto che la delicatezza dell'argomento richiederebbe. Il motivo di tanto vivo interesse nasce da una diversità di vedute sull'argomento tra i gerarchi orientali da un lato, e la Santa Sede ed alcuni episcopati nazionali dall'altro. I primi infatti, rivendicando la pari dignità della propria tradizione e trovandosi nella necessità di dover provvedere a fedeli sparsi su territori ampissimi, chiedono di poter impiegare sacerdoti coniugati al servizio delle proprie comunità in Occidente,⁴⁰ mentre la Sede Apostolica ritiene questo un passo non opportuno e certamente ancora prematuro.⁴¹ Più articolata in merito è invece la posizione degli episcopati

⁴⁰ Secondo quanto riportato, a dire il vero con alcune imprecisioni, da L. PREZZI, *Chiesa ucraina: clero uxorato*, «Il Regno-Attualità», n. 16 del 1998, p. 526 «il 1° settembre il Consiglio dei Gerarchi della Chiesa cattolica di rito ucraino e ruteno negli USA ha deciso, secondo i poteri previsti dal nuovo *Codice dei canoni delle chiese orientali*, che i preti sposati greco-cattolici possono esercitare il ministero nelle diocesi ucraino-rutene del Nordamerica: con ciò viene annullato il divieto imposto da Roma nel 1890 e poi confermato coi decreti *Cum data* e *Qua sollerti* del 1929». Ben più famosa certamente la dichiarazione del 9 agosto 1976 del Patriarca Maximos V Hakim, in reazione alla notizia apparsa sul settimanale *The Tablet* del 10 aprile 1976 della sospensione di tre sacerdoti ucraini coniugati in Canada motivata tra l'altro in base ai divieti circa la presenza di sacerdoti orientali coniugati in Occidente, nella quale forte anche delle posizioni morbide sul punto di diverse conferenze episcopali interessate, invocava la revoca dei divieti vigenti in virtù del decreto *Orientalium Ecclesiarum* n. 16. Cfr. «Canon Law Digest», vol. VIII, pp. 53-55.

⁴¹ Cfr. la lettera del Segretario di Stato card. Angelo Sodano del 4 marzo 1998, di cui si dà notizia in «Irénikon», vol. 71 (1998), pp. 378-379, con la quale nell'ordinare l'allontanamento dei sacerdoti coniugati della chiesa greco-cattolica ucraina dalle eparchie della Polonia si ribadiva il permanere in vigore della legislazione restrittiva sul clero orientale uxorato in Occidente. L'esplosione di numerose proteste indusse il Segretario di Stato a soprassedere dal pretendere l'esecuzione della sua decisione, invitando ad un approfondimento della questione, cfr. L. LORUSSO, *Estensione delle potestà patriarcale e sinodale in diaspora: designazione dei Vescovi, erezione di circoscrizioni ecclesiastiche, clero uxorato*, «Angelicum», vol. 83 (2006), p. 864. Anche i Romani Pontefici Paolo VI e Giovanni Paolo II avrebbero espressamente dichiarato la vigenza dei decreti sull'emigrazione, cfr. G. NEDUNGATT, *USA: Forbidden Territory for*

latini nei cui territori sono presenti comunità orientali, poiché alcune sono sostanzialmente favorevoli, come ad esempio l'episcopato canadese e quello australiano, altre conservano una posizione di cautela su tale argomento, come la conferenza episcopale statunitense,⁴² o di netta chiusura come la conferenza episcopale italiana.⁴³

Rispondere al quesito se il QSA ed il NRA, come pure le norme speciali per i Rutheni, siano ancora in vigore non è facile tenuto conto che si sono succedute dalla sua promulgazione due legislazioni generali di diritto canonico orientale: la prima, peculiare nelle modalità di promulgazione, problematica nella sua attuazione ed ancor più nella sua riduzione a ordinamento sistematico generale, avvenuta sotto il pontificato di Pio XII tramite quattro motu proprio;⁴⁴ la seconda compiuta ed organica avvenuta nel 1990 con la promulgazione del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali (CCEO).

Iniziando ad analizzare l'impatto della prima legislazione generale occorre partire dal dato che nessuno dei quattro motu proprio conteneva disposizioni sulla legge in generale similmente a quanto previsto nel libro primo

Married Eastern Catholic Priests, «The Jurist», vol. 63 (2003), p. 157. Nella sessione ordinaria del 9 giugno 1992 la Congregazione per le Chiese Orientali ha riaffermato la perdurante vigenza delle restrizioni circa la presenza di clero orientale coniugato in Occidente. Tale decisione, ricevuta l'approvazione del Santo Padre, è stata comunicata il 30 ottobre 1992 al cardinale Lustiger nella sua veste di Ordinario di Francia per i cattolici orientali sprovvisi di gerarchia propria, cfr. A. FLEYFEL, *Quelques réflexions sur la présence en Occident de prêtres catholiques orientaux mariés*, in «Istina», vol. 54 (2009), pp. 421-422. Il medesimo orientamento è stato confermato in occasione dell'elaborazione della legislazione particolare della Chiesa metropolitana *sui iuris* di Pittsburgh dei Bizantini, cfr. N. R. A. RACHFORD, *Norms of Particular Law for the Byzantine Metropolitan Church sui iuris of Pittsburg, USA and its implications for Latin Dioceses*, «CLSA Proceedings», vol. 62 (2000), pp. 238-241.

⁴² Cfr. G. NEDUNGATT, *Forbidden Territory...*, *op. cit.*, pp. 167-168.

⁴³ In Adista Notizie del 4 dicembre 2010 n. 93 è stata pubblicata la notizia secondo la quale il 13 settembre 2010 il presidente della Cei, card. Angelo Bagnasco, avrebbe inviato all'arcivescovo maggiore della Chiesa greco-cattolica rumena, mons. Lucian Muresan, una lettera riservata nella quale scriveva che «dopo aver attentamente esaminato la questione anche alla luce dei dati numerici relativi alla consistenza delle comunità etniche provenienti da Paesi dell'Est europeo e alla situazione del clero nelle diocesi italiane, [la Cei] ritiene che, al presente e in linea generale, non esista la 'giusta e ragionevole causa' che giustifichi la concessione della dispensa. La convenienza di tutelare il celibato ecclesiastico e di prevenire il possibile sconcerto nei fedeli per l'accrescersi di presenze sacerdotali uxorate prevale infatti sulla pur legittima esigenza di garantire ai fedeli cattolici di rito orientale l'esercizio del culto da parte di ministri che parlino la loro lingua e provengano dai loro stessi Paesi».

⁴⁴ Pio XII, motu proprio *Crebrae allatae* del 22 febbraio 1949, in AAS, 41 (1949), pp. 89-117, riguardante il matrimonio; *Sollicitudinem Nostram* del 6 gennaio 1950, in AAS, 42 (1950), pp. 5-120, relativo al diritto processuale; *Postquam Apostolicis Litteris* del 9 febbraio 1952, in AAS, 44 (1952), pp. 65-152, sui religiosi, i beni ecclesiastici e sul significato dei termini tecnici adottati dal legislatore; *Cleri sanctitatis* del 2 giugno 1957, in AAS, 49 (1957), pp. 433-600, sui riti orientali e sulle persone.

del Codice del 1917. In via analogica si può senza timore di errore applicare in merito le disposizioni codiciali latine, e tra queste particolarmente utile si rivela il can. 22 che recitava «lex posterior, a competenti auctoritate lata, obrogat priori, si id expresse edicat, aut sit illi directe contraria, aut totam de integro ordinet legis prioris materiam; sed firmo praescripto can. 6, n. 1, lex generalis nullatenus derogat locorum specialium et personarum singularium statutis, nisi aliud in ipsa expresse caveatur». Ora in forza della norma richiamata pare possibile affermare che i motu proprio non abbiano affatto inciso né sulla disciplina universale riguardante il trasferimento di clero orientale in Occidente né su le singole disposizioni in materia contenute nella legislazione particolare per i rutheni, poiché nella legislazione di Pio XII non si dava alcuna nuova regolamentazione generale in tale ambito, e dunque questa non poteva considerarsi come riorganizzante integralmente la materia secondo quanto richiesto dal can. 22 del Codice del 1917 e quindi abrogativa. E ciò ancorché il *Cleri sanctitati* introducesse due elementi di novità, in quanto data la loro limitatezza e scarsa importanza non potevano nemmeno lontanamente essere qualificati come una nuova disciplina sostitutiva della precedente ai sensi del can. 22 del Codice del 1917. Tali modifiche erano più che altro degli innesti che andavano ad inserirsi sulla regolamentazione esistente: la prima, introdotta con il can. 85 §1 del *Cleri sanctitati*, riconosceva ai gerarchi orientali la facoltà di autorizzare la permanenza dei propri chierici in occidente fino a sei mesi, ribadendo però al § 2 l'esclusiva competenza della Santa Sede per periodi più lunghi; la seconda, introdotta con il can. 261, prevedeva, alla luce della rivalutazione della figura e dei poteri (per certi versi anche superiore alla tradizione orientale) operata dai motu proprio nei riguardi dell'ufficio patriarcale, l'obbligo in capo al sacerdote orientale in cura d'anime nelle terre di emigrazione di inviare una relazione quinquennale alla SCO ed al Patriarca (can. 261 § 2 n. 5), ed il riconoscimento a quest'ultimo del potere di richiamare in Oriente i propri sacerdoti (can. 261 § 3 n. 2). Per la medesima ragione lo *status quo* normativo non cadeva sotto la scure della clausola derogatoria apposta ai motu proprio il cui scopo era unicamente di assicurare la prevalenza assoluta delle disposizioni dei motu proprio (salvo eccezioni espressamente previste) su eventuali norme ad essi contrarie. Quanto ora argomentato vale pure a sostenere la sopravvivenza delle norme in materia contenuta nella legislazione particolare per i rutheni.⁴⁵ La definitiva certezza che la normativa universale sul clero orientale in Occidente, e pure la legislazione particolare per i rutheni degli Stati Uniti

⁴⁵ Peraltro le uniche norme del *Cum data fuerit* ad essere eliminate per effetto della nuova legislazione orientale, e nello specifico il m.p. *Crebrae allatae*, furono gli artt. 38, 39 e 40 (così come i corrispettivi artt. 44, 45 e 46 del decreto per il Canada *Graeci-rutheni ritus*), cfr. V. J. POSPISHL, *Interritual Canon Law Problems in the United States and Canada*, op. cit., pp. 208 e 219.

non fu toccata viene data dal can. 23 del Codice del 1917, che disponeva «in dubio revocatio legis praeexistentis non praesumitur, sed leges posteriores ad priores trahendae sunt et his, quantum fieri possit conciliandae».

Passando ad analizzare la questione della perdurante vigenza del QSA e del NRA e di quella particolare per i Rutheni a seguito della promulgazione del Codice orientale bisogna anzitutto far rilevare che ai sensi del can. 6 n. 1 del CCEO «Codice vim obtinente: 1° abrogatae sunt omnes leges iuris communis vel iuris particularis, quae sunt canonibus Codicis contrariae aut quas materiam respiciunt in Codice ex integro ordinatam». Ora per quanto riguarda il QSA ed il NRA, esulando completamente l'ambito del decreto dai contenuti del CCEO, è fuori dubbio che non siano stati toccati. Lo stesso è da dirsi delle disposizioni date per i Rutheni riguardanti la mobilità clericale.

Parecchi sforzi sono stati fatti in dottrina per sostenere la tesi dell'abrogazione di qualunque restrizione circa la presenza di clero orientale in Occidente. Un primo tentativo si fonda sull'assunto che il can. 393 del CCEO «has reordered all previous regulations on the distribution of clergy. By virtue of this canon every previous stipulation which restricted the movement of married priest is rendered juridically ineffective. Every norm against the immigration of married priests issued by the Apostolic See from 1890 onwards has now been abrogated by the Code. *Cum data fuerit* and *Qua sollerti* have been abolished». ⁴⁶ Ciò peraltro avrebbe comportato anche il venir meno del divieto di ordinare in Occidente fedeli orientali coniugati in quanto la proibizione riguardante «the ordination of married men in the United States [e così negli altri territori dell'Occidente] was simply the corollary of or a necessary inference from this more fundamental restriction, i. e., “Quum quid prohibetur, prohibetur omnia quae sequuntur ex illo”». ⁴⁷ Ora, si sostiene, essendo state abrogate le restrizioni in ordine all'immigrazione del clero orientale, sarebbe perciò venuta meno anche la norma derivata o implicita vietante l'ordinazione di uomini sposati in Occidente, e questo a prescindere dal fatto che «the intention of Eastern Code Commission [nel redigere il can. 758 §3] was, therefore, to uphold the celibacy discipline wherever it was already in force by virtue of laws prior to the promulgation of the Code». ⁴⁸ Tralasciando ogni considerazione in ordine alla tesi secondo cui il divieto di ordinare gli uomini coniugati sarebbe una norma derivata e dipendente dalla normativa vietante l'emigrazione in Occidente per il clero uxorato, pare sufficiente un'unica semplice osservazione a far cadere tutto il ragionamento. Il can. 393 non

⁴⁶ R. M. CHOLIJ, *An Eastern Catholic Married Clergy in North America: Recent Changes in Legal Status and Ecclesiological Perspective*, «Studia Canonica», vol. 31 (1997), p. 325.

⁴⁷ *Ibidem*, p. 313.

⁴⁸ *Ibidem*, p. 321.

è assolutamente una norma riguardante la «distribution of clergy», ossia una norma che voglia regolamentare o quantomeno dare delle indicazioni circa l'esercizio del sacerdozio ordinato e la sua distribuzione ma, come è evidente *ictu oculi* sia dal suo chiaro tenore letterale come dalla sua collocazione sistematica nel titolo *De Iuribus et Obligationibus Clericorum*, essa ha come scopo semplicemente quello di sancire il dovere per ogni sacerdote di rendersi disponibile al sacrificio di assumere incarichi pastorali nelle missioni e nelle regioni che soffrono di scarsità di clero. Viceversa non è assolutamente configurabile un corrispondente diritto soggettivo in capo al chierico in forza del quale egli possa avanzare la pretesa di recarsi in "missione".⁴⁹ L'altra tesi, che senza dubbio ha il pregio di essere giuridicamente molto più solida, è quella espressa da Nedungatt. Pienamente condivisibile è quanto egli dice riguardo alla permanenza in vigore della normativa in questione, ossia che «the Second Vatican Council did not formally abrogate the 1930 norms either: for, first, the council only declared the ecclesial and legal principles regarding the legislative and administrative authorities; secondly, the council did not expressly refer to the 1930 norms, though it is quite likely that some council Fathers had them in mind» e che tali decreti di per sé non possono essere considerati in contrasto con il can. 373 del CCEO, solitamente invocato per sostenere il superamento delle restrizioni in tema di sacerdozio coniugato laddove afferma la pari dignità tra il sacerdozio coniugato e quello celibatario, poiché «to limit the exercise of ministry territorially, either of married clerics or of celibate clerics, is not per se an act contrary to the esteem or honour due to them».⁵⁰ Diversamente non altrettanto condivisibile è la qualificazione giuridica da lui data ai summenzionati provvedimenti di «administrative acts, or *praecepta singularia*, imposed on a determined category of persons», da cui fa discendere ex can. 1513 §1 del CCEO la sopravvivenza dei decreti.⁵¹ In ogni modo,

⁴⁹ Giustamente critici verso la tesi di Cholij sono P. GEFAELL, *Clerical Celibacy*, «Folia canonica», vol. 4 (2001), pp. 75-91; G. NEDUNGATT, *USA: Forbidden Territory...*, *op. cit.*, p. 157.

⁵⁰ G. NEDUNGATT, *Celibate and Married Clergy in CCEO Canon 373*, «Studia Canonica», 36 (2002), p. 161.

⁵¹ *Ibidem*. L'Autore non spiega in base a quali elementi formuli questo giudizio, si può ipotizzare che lo faccia risalire alla natura di organo di potestà esecutiva della SCO. In ogni modo che i provvedimenti in questione siano atti di natura legislativa è fuori dubbio, sia perché gli Autori hanno sempre trattato i decreti in questione come legge, sia perché vigente il Codice del 1917 la dottrina più autorevole riteneva che «Sacrae Romanae Congregationes et alia Sanctae Sedis Officia participant etiam aliquantulum potestatem legislativam et, servatis legitimis praescriptis, ius aut leges condunt praeditas non raro vi universali, sed maxime vi particulari», P. MAROTO, *Institutiones Iuris Canonici ad Normam Novi Codicis, Commentarium pro Religiosis*, Romae, 1921, p. 192, n. 186, lett. c.; cfr. anche G. MICHIELS, *Normae Generales Iuris Canonici, Commentarius Libri I Codicis Iuris Canonici*, Typis Societatis S. Joannis Evangelistae Desclé et Socii, Parisiis-Tornaci-Romae, editio altera, 1949, vol. 1, p. 219, lett. c.

affermata la vigenza formale dei divieti sulla presenza di clero coniugato in Occidente, Nedungatt li ritiene non più vincolanti in concreto sostenendo la tesi dalla loro cessazione *ab intrinseco* poiché sarebbe venuto meno il *finis legis* alla base dei provvedimenti (cioè evitare lo *scandalum pusillorum* che la presenza di sacerdoti cattolici coniugati potrebbe suscitare tra i fedeli latini), tanto è vero, prosegue, che all'interno della stessa Chiesa cattolica latina non poche sono le voci che auspicano l'abolizione dell'obbligo del celibato per i sacerdoti latini.⁵² Tuttavia, tralasciando di approfondire la questione riguardante la possibilità di applicare l'istituto della cessazione *ab intrinseco* ad atti di natura amministrativa ed in particolare al precetto singolare, a non convincere è proprio l'ultima affermazione di Nedungatt. Come è noto per un caso di cessazione della legge *ab intrinseco* occorre in generale che la finalità perseguita venga meno *adaequate* cioè integralmente, e *totaliter*, ossia per tutta la comunità.⁵³ Pure ammettendo che oggi il rischio di uno *scandalum pusillorum* sia inesistente, la normativa *de qua* non è comunque priva di fine. Infatti nonostante il passare del tempo ed il mutare delle circostanze la vecchia legge, nata essenzialmente per evitare uno scandalo, ha mantenuto un proprio *finis* dal momento che la diffusione di clero orientale uxorato in Occidente potrebbe essere strumentalizzata da coloro i quali, dentro e fuori la Chiesa latina, premono per l'abolizione della tradizione del celibato sacerdotale, la cui effettiva vigenza è certamente uno dei frutti più significativi della riforma gregoriana,⁵⁴ il che andrebbe evidentemente contro il *bonum commune Ecclesiae*.⁵⁵ Appare pertanto non

⁵² Cfr. G. NEDUNGATT, *Celibate and Married...*, *op. cit.*, pp. 164-165; IDEM, *USA: Forbidden Territory...*, *op. cit.*, pp. 158-170.

⁵³ Cfr. P. MAROTO, *Institutiones...*, *op. cit.*, pp. 258-259, n. 245, lett. A; M. CONTE A CORONATA, *Institutiones iuris canonici ad usum utriusque cleri et scholarum*, Marietti, Taurini, 1950, editio quarta, vol. I, pp. 43-44, n. 28; G. MICHIELS, *Normae Generales...*, *op. cit.*, vol. I, p. 647, lett. B.

⁵⁴ Cfr. J. GAUDEMET, *Il matrimonio in Occidente*, SEI, Torino, 1989, p. 149. Specchio evidente di quanto forti siano gli attacchi all'interno della Chiesa contro la tradizione latina del celibato sacerdotale, è il fatto che il cardinale Mauro Piacenza, Prefetto della Congregazione per il Clero, abbia sentito la necessità di intervenire pubblicamente sulla questione firmando un commento sul quotidiano della Santa Sede nel quale, dopo aver ricordato che il celibato «è una legge solo perché è un'esigenza intrinseca del sacerdozio e della configurazione a Cristo che il sacramento dell'Ordine determina», ha inteso sottolineare con forza che «il motivato sostegno al celibato e la sua adeguata valorizzazione nella Chiesa e nel mondo possano rappresentare alcune tra le vie più efficaci per superare la secolarizzazione», M. PIACENZA, *Questione di radicalità evangelica*, «Osservatore Romano» del 23 marzo 2011, p. 1.

⁵⁵ Altro argomento addotto da Nedungatt per sostenere l'abrogazione della legislazione qui commentata si fonda sulla constatazione che alcuni gerarchi orientali hanno in più occasioni ordinato persone coniugate per il ministero pastorale in America in spregio alla legislazione vigente. Da qui si sostiene la possibilità che si stia formando una consuetudine *contra legem* ai sensi del can. 1507 § 3 del CCEO e di conseguenza «if the COC [la Congregazione per le Chiese Orientali] continues to be inactive, with the "activity" of the concerned Churches

possibile allo stato attuale affermare che nella legislazione *de qua* manchi il *finis legis*.⁵⁶

In ogni modo a prescindere dalle diverse argomentazioni giuridiche che si possono addurre, è un dato di fatto che la vigenza dei provvedimenti sopra menzionati è stata in più occasioni ribadita dalla Sede Apostolica.

6. COERENZA DEL NRA E DEL QSA RISPETTO ALL'INTERO SISTEMA NORMATIVO

Esula certamente dal compito del canonista esprimere valutazioni in ordine all'opportunità di vietare ai chierici cattolici orientali coniugati il trasferimento in Occidente, spettando ciò unicamente all'Autorità ecclesiastica. Compete però al canonista stabilire, dal punto di vista giuridico, se e quali siano effettivamente le norme vigenti alla luce dei principi dell'ermeneutica giuridica.

Ciò premesso, nel ripercorrere il complesso iter che ha portato al definitivo consolidamento della normativa sulla presenza di clero orientale uxorato in Occidente si è tentato di evidenziarne i diversi cambiamenti ed il suo progressivo affinamento. Il QSA ed il NRA (e per i discendenti dei rutheni le disposizioni appositamente emanate per loro) rappresentano sino ad oggi il punto di riferimento vincolante per le diverse Autorità ecclesiastiche coinvolte nella cura spirituale dei cattolici orientali stanziati nei territori tradizio-

sui iuris the 1930 norms will stand revoked by force of law (if already they are not devoid of force *effectively*). In such a fluctuating context, some hold that is *morally* licit to anticipate that future moment and act in matters not involving validity of a serious nature but only *legal* liceity», G. NEDUNGATT, *Celibate and Married Clergy...*, *op. cit.*, pp. 166-167. A dimostrazione della difficile sostenibilità giuridica di tale posizione basti ricordare le richiamate prese di posizione ufficiali della Sede Apostolica a sostegno della vigenza della legislazione *de qua*. Tutto ciò esclude in partenza che si possa configurare il momento genetico di una consuetudine poiché viene a mancare il presupposto di base di tale istituto, ossia l'essere stata osservata legittimamente: «consuetudo vigenti iuri canonico contraria aut, quae est praeter legem canonicam, vim iuris obtinet tantum, si legitime per annos triginta continuos et completos servata est. [...]», can. 1507 § 3 del CCEO.

⁵⁶ Di diverso avviso è Condorelli il quale, rilevato che fu la minaccia per la castità del clero e lo scandalo per i fedeli laici a determinare la decisione della SCO di vietare la presenza di clero orientale coniugato in Occidente, osserva che «oggi la persistenza di tale minaccia e di tale scandalo sembra venuta meno, come emerge da varie dichiarazioni, più o meno esplicite, del clero e dell'episcopato delle nazioni coinvolte (Canada, Stati Uniti, Australia). Sembra venuta meno pertanto, la *causa finalis* delle proibizioni emanate negli anni 1929/1930. Tutta la questione merita dunque di essere riconsiderata», O. CONDORELLI, *Giurisdizione universale delle chiese sui iuris? Frammenti di una ricerca*, «Ius Ecclesiae», vol. 22 (2010), pp. 359-360. In dottrina tra gli Autori che con più forza premono per il superamento dei divieti in questione vanno ricordati D. MOTIUK, *The Code of Canons of the Eastern Churches: Some Ten Years Later*, «Studia Canonica», vol. 36 (2002), pp. 212-217; G. NEDUNGATT, *Celibate and Married Clergy...*, *op. cit.*, pp. 158-167; IDEM, *USA: Forbidden Territory...*, *op. cit.*, pp. 156-158.

nalmente classificati come Occidentali; la mutazione dell'obiettivo primario della legge, non più il prevenire un possibile scandalo tra i fedeli ma piuttosto la difesa della tradizione latina del celibato sacerdotale, è alla base della loro sopravvivenza giuridica. Tuttavia la fermezza di questa conclusione dipende dalla coerenza con il resto della normativa in materia.

La posizione generalmente accolta ed osservata in via di prassi a favore della cogenza attuale del QSA e del NRA mostra oggi un punto di criticità, in quanto l'argomento della difesa del celibato sacerdotale nella Chiesa latina, decisivo per sostenere la tesi della permanenza in vigore delle disposizioni commentate, appare indebolito dalle recenti decisioni prese dalla Sede Apostolica nei riguardi delle comunità anglicane desiderose di rientrare nella piena comunione cattolica.⁵⁷ Diversamente dal giudizio espresso da importanti autori per i quali l'argomento della difesa del celibato sarebbe decaduto già a partire dagli anni ottanta,⁵⁸ ossia da quando la Santa Sede con la *Pastoral provision* ha inaugurato una fase di generosa apertura e disponibilità verso i pastori delle comunità episcopaliane statunitensi convertiti al cattolicesimo ai quali si concede senza particolari difficoltà la sacra ordinazione,⁵⁹ si deve dire che soltanto con la recente costituzione apostolica *Anglicanorum coetibus* e le relative norme complementari si è introdotto un elemento veramente in grado di mettere in discussione la "ragionevolezza" della disciplina riguardante la presenza di clero orientale coniugato in Occidente. Con le nuove disposizioni per gli ex-anglicani infatti, oltre a sollevare

⁵⁷ La Congregazione per la Dottrina della Fede con il decreto *The supreme law* del 15 gennaio 2011 ha eretto il primo ordinariato personale per gli ex-anglicani di Inghilterra e Galles. Il documento è pubblicato nel sito ufficiale dell'ordinariato all'indirizzo <http://www.ordinariate.org.uk/resources.htm>.

⁵⁸ Cfr. L. LORUSSO, *Estensione delle potestà patriarcale e sinodale in diaspora...*, *op. cit.*, p. 864, il quale invocava perciò «un esplicito intervento della Sede Apostolica che abroghi il divieto di inviare in diaspora chierici coniugati o di ordinare candidati coniugati», *ibidem*. L'argomento della disponibilità verso i pastori coniugati appartenenti alle comunità anglicane e protestanti, tornato alla ribalta con la costituzione apostolica *Anglicanorum coetibus*, è stato nuovamente riproposto come ragione per superare i divieti riguardanti il clero orientale uxurato in Occidente da A. FLEYFEL, *Quelques réflexions sur la présence en Occident de prêtres catholiques orientaux mariés*, *op. cit.*, p. 423.

⁵⁹ Questo fenomeno ha iniziato ad assumere una certa rilevanza a partire dalla fine degli anni Settanta del secolo scorso quando la conferenza episcopale americana «voted twice in executive session in favor of the development of a process for the reception, priestly formation and ordination of married Episcopalian priests. [...] The Congregation for the Doctrine of the Faith responded favorably in a letter dated July 22, 1980. [...] The procedure to be followed in preparation for the ordination of a married Episcopalian priest is part of what is called the Pastoral Provision», R. A. HILL, *Ordination of Married Protestant Ministers*, «CLSA Proceedings», vol. 51 (1989), p. 96. Un ottimo studio sull'argomento è quello di J. M. SHEEHAN, *A new canonical configuration for the "Pastoral Provision" for former Episcopalians in the United States of America?*, Pontificia Universitas Sanctae Crucis, Facultas Iuris Canonici, Thesis ad Doctoratum in Iure Canonico totaliter edita, Romae, 2009.

alcune questioni di ordine ecclesiologico e difficoltà di coerenza giuridica con l'ordinamento canonico generale ben evidenziate dalla dottrina,⁶⁰ si è forse inconsapevolmente aperta una crepa nel sistema disciplinare riguardante il celibato del clero (can. 277 §1), cosa questa che non si era determinata con la *Pastoral provision* dal momento che, come espressamente dichiarato dalla Sede Apostolica, si trattava in quel caso di dispense date in favore di singole persone provenienti dal clero episcopaliano,⁶¹ da accordare solo dopo aver adottato ogni cautela «to remove any danger of scandal, and to avoid any possibility of erroneous interpretations concerning the abolition of celibacy».⁶²

In forza delle odierne disposizioni per gli ex-anglicani per la prima volta, nonostante l'affermazione di principio per cui «Ordinarius, omnino disciplinae in Ecclesia Latina circa caelibatum clericalem satisfaciens, *pro regula* ad presbyteralem ordinem dumtaxat viros admittet caelibes», con il §2 dell'art. VI della costituzione apostolica ed ancor più con l'art. 6 §1 delle norme complementari si introduce nell'ordinamento canonico una via ordinaria, cioè *secundum legem*, per l'accesso al sacerdozio di fedeli coniugati che sono già cattolici di tradizione latina, ancorché questa vada intesa in senso restrittivo e *singulis in casibus*,⁶³ cosa completamente diversa da quanto contemplato dalla *Pastoral provision* dove si aveva a che fare con persone provenienti dalle comunità episcopaliane statunitensi. In quest'ultima norma si dispone infatti che «in considerazione della tradizione ed esperienza ecclesiale anglicana, l'Ordinario può presentare al Santo Padre la richiesta di ammissione di uomini sposati all'ordinazione presbiterale nell'Ordinariato, dopo un processo di discernimento basato su criteri oggettivi e le necessità dell'Ordinariato. Tali criteri oggettivi sono determinati dall'Ordinario, dopo aver consultato la Conferenza Episcopale locale, e debbono essere approvati dalla Santa Sede». Da ciò appare chiaro che la deroga al principio sancito nel can. 277 §1 (consacrato poi nell'impedimento di cui al can. 1042 n. 1), particolarmente

⁶⁰ Cfr. E. BAURA, *Las circunscripciones eclesiásticas personales. El caso de los ordinariatos personales para fieles provenientes del anglicanismo*, «Ius Canonicum», vol. 50 (2010), pp. 188-195; J. I. ARRIETA, *Gli ordinariati personali*, «Ius Ecclesiae», vol. 22 (2010), pp. 166-172.

⁶¹ Cfr. la dichiarazione della S.C. per la Dottrina della Fede del 31 marzo 1981, «Canon Law Digest», vol. IX, pp. 734-735.

⁶² Lettera del nunzio apostolico Pio Laghi ad un vescovo statunitense nel gennaio del 1985, riportata in «Canon Law Digest», vol. XI, p. 249.

⁶³ A questo riguardo in dottrina si è osservato che il Codice latino non sarebbe in grado di far fronte alle esigenze disciplinari e giuridico-economiche legate alla presenza di clero coniugato e che vi sarebbe quindi una *lacuna legis*, cfr. J.A. CORIDEN, e J.H. PROVOST, *Canonical implications to the ordination of married men to the priesthood in the United States of America*, «CLSA Proceedings», vol. 59 (1997), pp. 130-135. Tuttavia il can. 281 §3 riguardante i diaconi coniugati che si occupano del ministero pastorale a tempo pieno ben costituisce, assieme alla generale disciplina sui chierici, un punto di riferimento importante da cui partire.

con riguardo alle norme complementari, non si configura quale dispensa, la cui funzione «è precisamente quella di produrre (per una causa giusta) in un caso singolare un risultato giuridico che è proprio l'opposto a quello previsto legalmente, giacché data l'eccezionalità del caso, non era stato possibile contemplarlo in sede legislativa»,⁶⁴ ma piuttosto assume caratteristiche che l'avvicinano di molto al diverso istituto della licenza.⁶⁵ Per quanto detto non particolarmente felice appare dunque la scelta di inserire in una legge generale una disposizione che vorrebbe essere eccezionale ma che, per quanto sia sottoposta a rigorose condizioni, nel far parte di una previsione generale perde la nota di eccezionalità.

L'assoluta novità di quanto posto in essere con l'*Anglicanorum coetibus* è evidente al considerare che in precedenza l'eccezione alla regola del celibato era ammessa unicamente *in favorem fidei*, e cioè per facilitare il passaggio di pastori delle comunità episcopaliane statunitensi al cattolicesimo, oggi invece si contempla espressamente l'ipotesi di ordinare fedeli coniugati che sono già cattolici, sia pure con i criteri stretti di cui si è parlato. L'idea di preti cattolico-anglicani coniugati, che ben più pericolosi sono da reputarsi per la tradizione latina del celibato rispetto ai chierici orientali visto che con i preti romano-latini condividono l'abito ecclesiastico e molta parte del patrimonio liturgico, spirituale e disciplinare, corre perciò il rischio di far apparire le vigenti restrizioni per i sacerdoti cattolici orientali uxorati come una disparità di trattamento discriminatoria.⁶⁶ Nell'attesa di opportuni interventi correttivi è perciò indispensabile, per mantenere la coerenza del sistema canonico, attenersi ad un'interpretazione restrittiva dell'art. VI dell'*Anglicanorum coetibus* e dell'art. 6 delle norme complementari secondo lo spirito dell'enciclica *Sacerdotalis coelibatus* di Paolo VI.⁶⁷ Diversamente si determinerebbe una lesione del principio di uguaglianza giuridica con riferimento alla ragione posta alla base dei divieti che impediscono al clero orientale coniugato di stabilirsi in Occidente, ossia la difesa della tradizione latina del celibato sacerdotale.

⁶⁴ E. BAURA, *La dispensa canonica dalla legge*, Giuffrè, Milano, 1997, p. 202.

⁶⁵ Senza approfondire la questione, di semplice dispensa dall'impedimento di cui al can. 1042 n. 1 invece parla J. M. HEULS, *Anglicanorum coetibus: Text and Commentary*, «Studia Canonica», vol. 43 (2009), pp. 403-404.

⁶⁶ Le nuove norme per gli ex-anglicani potrebbero così rischiare di corroborare le accuse di discriminazione verso gli orientali mosse a suo tempo da G. NEDUNGATT, *USA: Forbidden Territory...*, *op. cit.*, p. 161.

⁶⁷ PAOLO VI, lettera enciclica *Sacerdotalis coelibatus* del 24 giugno 1967, in AAS, vol. 59 (1967), pp. 675-697.